

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 19 OTTOBRE 1966

(38<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LAMI STARNUTI

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Modificazioni all'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (75-293-B) (Approvato dal Senato in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge di iniziativa del senatore Fenoaltea e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 455, 457
AJROLDI, relatore . . . . .	456, 457
MARIS . . . . .	457
MONNI . . . . .	457
REALE, Ministro di grazia e giustizia . . . . .	457
SAND . . . . .	457

La seduta è aperta alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Alessi, Angelini Armando, Azara, Berlingieri, Caroli, Fenoaltea, Gramegna, Grassi, Kuntze, Lami Starnuti, Magliano, Maris, Mongelli, Monni, Morvidi, Nicoletti, Pace, Pafundi, Pinna, Poët, Rendina, Sand, Terracini e Venturi.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

BERLINGIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile » (75-293-B)** (Approvato dal Senato in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Fenoaltea e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile », già approvato dal Senato in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge di iniziativa del sena-

tore Fenoaltea e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

A J R O L D I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi al nostro esame, che introduce modificazioni all'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, numero 1238, sull'ordinamento dello stato civile, risultante dall'unificazione di un disegno di legge presentato dal Ministro di grazia e giustizia Bosco e di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Fenoaltea, fu approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 19 febbraio 1964.

Come è noto agli onorevoli colleghi, l'ordinamento dello stato civile pone come base per la stipulazione degli atti, agli articoli 31 e 58, la scritturazione in lingua italiana facendo eccezione soltanto per i nomi ed i cognomi che risultino già originariamente in lingua straniera; tali nomi e cognomi infatti vanno trascritti, iscritti o annotati sui registri di stato civile con le stesse lettere, sia pure in alfabeto latino, con le quali vengono enunciati da parte di coloro che sono parti in atti.

Ora, la questione risolta con l'approvazione del presente disegno di legge riguardava un comma dell'articolo 72 dell'ordinamento di cui trattasi e precisamente quello che faceva divieto di imporre ai bambini aventi la cittadinanza italiana nomi stranieri.

I motivi che hanno indotto il Senato — in particolare questa Commissione — e successivamente la Camera dei deputati ad abrogare tale divieto sono di duplice ordine: si è inteso cioè in primo luogo, rimuovendo il divieto stesso, tutelare la libertà personale e, in secondo luogo, adempiere al precetto costituzionale a favore delle minoranze linguistiche, concedendo loro il diritto di tutelare l'integrità della lingua.

Il disegno di legge all'uopo predisposto tende appunto a contemperare le suddette esigenze, prevedendo nell'articolo 1 la generale soppressione del divieto di imporre nomi stranieri ai bambini di cittadinanza italiana e stabilendo nel successivo artico-

lo 2 alcune necessarie precisazioni concernenti nomi stranieri originari di Paesi il cui alfabeto non corrisponde a quello italiano. Ricordo anzi che in occasione del primo esame del disegno di legge da parte della nostra Commissione si svolse a questo proposito un'ampia discussione, in seguito alla quale la Commissione stessa pervenne all'approvazione di un testo che prevedeva che i nomi stranieri debbono in ogni caso essere inseriti negli atti di nascita con lettere dell'alfabeto italiano, ivi comprese le lettere: J, K, X, Y, W.

L'altro ramo del Parlamento, al quale il disegno di legge venne trasmesso per la relativa approvazione, si è soffermato a lungo su questo ultimo punto ed ha ritenuto di modificare il testo da noi approvato — trasferendo tra l'altro l'esame del provvedimento dalla Commissione all'Aula, dove lo stesso ha avuto anche l'onore di una relazione di maggioranza e di una di minoranza — sostituendo la dizione da noi prevista: « ivi comprese le lettere: J, K, X, Y, W. », con la seguente: « con l'estensione alle lettere: J, K, X, Y, W. », nonchè aggiungendo un ulteriore periodo nel quale si precisa che, se si tratta di bambini appartenenti a minoranze linguistiche, i nomi possono essere espressi, oltre che con le lettere in questione, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di appartenenza, cioè con le dieresi, gli accenti e le cediglie o altri segni che possono portare intonazioni diverse nella lettura del nome stesso.

In conclusione: mentre l'articolo 1 del disegno di legge è rimasto identico a quello approvato dalla nostra Commissione, l'articolo 2 è stato modificato come segue:

« Tra il comma primo ed il secondo dell'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è inserito il seguente comma:

” I nomi stranieri che siano imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W. Se si tratta di bambini appartenenti a minoranze linguistiche comunque riconosciute i nomi possono essere espressi

nelle lettere anzidette anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di appartenenza ».

Per quanto si riferisce alla sostituzione della dizione da noi proposta « ivi comprese le lettere: J, K, X, Y, W. » con l'altra « con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W » vi è da rilevare che tale sostituzione appare del tutto giustificata soprattutto ove si consideri che nell'alfabeto italiano non sono previste tutte le lettere summenzionate: mentre appare evidente che l'aggiunta del periodo che prevede l'uso dei segni diacritici costituisce un effettivo perfezionamento del testo, che peraltro nella sua sostanza rimane quello che era stato in precedenza approvato dalla nostra Commissione.

Per i suesposti motivi il relatore non può che dichiararsi favorevole all'approvazione della nuova formulazione del provvedimento quale ci è pervenuta dalla Camera dei deputati.

**M A R I S .** Poichè l'aggiunta introdotta dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 2 mi ha particolarmente colpito per la sua singolarità, vorrei chiedere all'onorevole relatore se, in concreto, nelle minoranze linguistiche presenti nel nostro Paese vi è l'uso di aggiungere alle consonanti: J, K, X, Y, W, quei segni particolari che i filologi chiamano diacritici per dare un particolare valore alla consonante stessa.

Chiedo tale chiarimento perchè, per la verità, ho sempre visto tali segni usati sulle vocali e non sulle consonanti.

**A J R O L D I , relatore.** Taluni dei segni in questione vengono usati anche sulle consonanti; comunque, devo precisare al senatore Maris che l'espressione « lettere anzidette » si riferisce a tutte le lettere dell'alfabeto italiano, comprese quindi anche le vocali, e non soltanto alle lettere aggiunte: J, K, Y, X, W.

**R E A L E ,** *Ministro di grazia e giustizia* A nome del Governo, mi associo alle conclusioni favorevoli alle quali è pervenuto l'onorevole relatore, chiarendo peraltro che

la questione testè sollevata dal senatore Maris, relativamente ai segni diacritici, questione che ha dato luogo tra l'altro ad una lunga discussione presso l'altro ramo del Parlamento, è stata provocata — non voglio dire comunque che tale fatto debba costituire preclusione per il senatore Maris — proprio dal Gruppo comunista, poichè tali segni vengono usati soprattutto — come è noto — nell'alfabeto slavo. In quella sede — ripeto — si è svolta al riguardo quasi una battaglia, battaglia peraltro che si è risolta con l'approvazione da parte della Camera dei deputati dell'emendamento aggiuntivo di cui trattasi, che rappresenta evidentemente una soluzione di compromesso valida per tutti.

**M O N N I .** Gradirei ascoltare il parere del senatore Sand, che rappresenta una minoranza linguistica, sul disegno di legge in esame.

**S A N D .** Mi dichiaro senz'altro favorevole al provvedimento in discussione, in quanto risponde particolarmente alle esigenze delle minoranze linguistiche, rinnovando alla Commissione — a loro nome — i sensi della più viva gratitudine per la comprensione dimostrata attraverso la sua approvazione, nonchè attraverso l'aggiunta relativa ai segni diacritici introdotta dalla Camera dei deputati, che io ritengo assolutamente necessaria.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale

Do lettura dell'articolo 1 non modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 1.

È abrogato il divieto di imporre nomi stranieri ai bambini aventi la cittadinanza italiana, previsto dall'articolo 72, comma primo, del regio decreto 9 luglio 1939, numero 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

38ª SEDUTA (19 ottobre 1966)

Do ora lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Tra il comma primo ed il secondo dell'articolo 72 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è inserito il seguente comma:

«I nomi stranieri che siano imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W. Se si tratta di bambini appartenenti a minoranze linguistiche comunque riconosciute i nomi possono essere espressi nelle lettere anzidette anche con i segni dia-

critici propri dell'alfabeto della lingua di appartenenza ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

*(È approvato).*

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 10,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari